



COMUNE DI ANDEZENO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

Copia

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE n. 3 / 2015

14/05/2015

OGGETTO:

Piano di razionalizzazione delle società partecipate (articolo 1, commi 611 e seguenti della legge 190/2014) - Approvazione.

L'anno **duemilaquindici** addì **quattordici** del mese di **maggio** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GAI Franco - Sindaco	Sì
2. AMBRASSA Agostino - Vice Sindaco	Sì
3. BERGANTIN Mattia - Consigliere	Sì
4. LIUNI Marianna - Assessore	Sì
5. CAVAGLIATO Mario - Consigliere	Sì
6. VACCHINA Ettore - Consigliere	Sì
7. BERTOTTO Ezio - Consigliere	Sì
8. MISEO Vincenzo - Consigliere	Sì
9. CIVERA Riccardo - Consigliere	Sì
10. PENNAZIO Stefano - Consigliere	Sì
11. LA GANGA Mario - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzanti il Segretario comunale sig. BERNARDO Arnaldo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. GAI Franco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

Deliberazione n. 3 / 2015

Oggetto:

Piano di razionalizzazione delle società partecipate (articolo 1, commi 611 e seguenti della legge 190/2014) - Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su PROPOSTA del Sindaco Sig. Franco Gai.

UDITA la relazione del Segretario comunale Bernardo dott. Arnaldo, che illustra in forma sintetica il contenuto della proposta;

VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del primo comma, dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano da n. 11 presenti, di cui:

favorevoli n. 11

astenuti n. ==

contrari n. ==

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di deliberazione recante ad oggetto:

Piano di razionalizzazione delle società partecipate (articolo 1, commi 611 e seguenti della legge 190/2014) - Approvazione.

SUCCESSIVAMENTE, attesa l'urgenza, con votazione espressa in forma palese da n. 11 votanti, di cui: favorevoli n. 11, astenuti n. ==, contrari n. ==, ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 267/00 dichiara la presente immediatamente eseguibile.



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AD

Oggetto: Piano di razionalizzazione delle società partecipate (articolo 1, commi 611 e seguenti della legge 190/2014) - Approvazione.

Su proposta del Sindaco Sig. Franco Gai.

Premesso che:

- la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" che possa produrre la riduzione delle società partecipate già entro fine 2015 facendo seguito al c.d. "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla "*spending review*" auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a 1.000;
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*", ovvero:
 1. eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 2. sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 3. eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 4. aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 5. contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.
- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

- anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013);

Dato atto che:

- lo schema di Piano di razionalizzazione delle società partecipate è stato predisposto per iniziativa e secondo le direttive del sindaco;
- l'allegato Piano è stato elaborato dal segretario comunale, senza l'ausilio di consulenti e, pertanto, senza oneri aggiuntivi per il comune;

Visto il decreto del sindaco n. 01 del 25 marzo 2015 con il quale il Sindaco ha adottato e propone il Piano di razionalizzazione delle società partecipate, ai sensi dell'art. 1, comma 611 e seguenti della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” (G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014 – Suppl. Ordinario n. 99);

Ritenuto di condividere i contenuti del suddetto Piano sotto il profilo della legittimità amministrativa;

Ritenuto di approvare il suddetto Piano;

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i.;
- Vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Richiamati in particolare i seguenti atti:
 - a) Il decreto del Sindaco 08 del 29/12/2014 con il quale sono stati nominati i Responsabili degli Uffici e dei Servizi di questo Comune per l'anno 2015;
 - b) La deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/07/2014, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014;
 - c) La deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 18/09/2014 con la quale sono stati attribuiti ai Responsabili dei singoli servizi le risorse ed i budgets di spesa per l'esecuzione dei programmi e dei progetti;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014, articolo unico, con il quale è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2015;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015, articolo unico, con il quale è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 maggio 2015;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del primo comma, dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano;

Il Sindaco propone al Consiglio comunale la seguente



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo.
2. di approvare il “Piano di razionalizzazione delle società partecipate” proposto dal Sindaco con proprio decreto n. 01 in data 25 marzo 2015.
3. di trasmettere il presente atto deliberativo a:
 - SMAT S.p.A. (Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.),
 - Consorzio Chierese per i Servizi, con sede in Chieri (TO),
 - Sig.Revisore dei Conti, dott. Pietro Scifo - suo studio.

Con successiva e separata votazione e ad ----- di voti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ex quarto comma, dell'art. 134, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1, commi 611 e seguenti della legge 190/2014)



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

I – Introduzione generale

1. Premessa

La legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali".

Per osservare "alla lettera" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "su proposta" proprio del sindaco.



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *“per espressa previsione normativa”*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *“non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP.

Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Andezeno partecipa al capitale delle seguenti società:

1. **SMAT S.p.A.** (Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.) – forma giuridica “3” affidataria “in house” per la gestione del servizio idrico integrato nonché attività ad esso connesse compresi studio, progettazione e realizzazione impianti specifici sia direttamente che indirettamente;
2. **Consorzio Chierese per i Servizi**, con sede in Chieri (TO), affidataria del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Andezeno, partecipa **Consorzio dei servizi Socio-assistenziali del Chierese** – forma giuridica “5”- affidataria dei servizi socio-assistenziali. Dai dati a disposizione si desume che:

- la quota consortile 2012 è pari a € 64.064,00
- e prevede una quota percentuale di incidenza sui costi pari a € 0,95.

La partecipazione dell'ente a detto consorzio è ritenuta indispensabile per assicurare la gestione dei servizi socio-assistenziali.

L'adesione alla Unione di comuni e la partecipazione ai Consorzi essendo “forme associative” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

RELAZIONE TECNICA

La Legge n.190/2014 (legge di stabilità 2015) ha imposto agli Enti locali la redazione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate che possa produrre risultati entro la fine del 2015.

Questo Comune partecipa esclusivamente a società con finalità istituzionali che hanno per oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

La partecipazione alla **SMAT S.p.A.** (Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.) – forma giuridica “3” affidataria “in house” per la gestione del servizio idrico integrato nonché attività ad esso connesse compresi studio, progettazione e realizzazione impianti specifici sia direttamente che indirettamente.

Dai dati a disposizione si desume che:

Il valore di produzione 2013 è pari a € 16.349.608,00.

E' prevista una quota percentuale di partecipazione pari allo 0,26 % quindi non superiore a 0,49% sia per l'anno 2009 che per l'anno 2013.

Il patrimonio netto al 31.12.2012 è pari a € 397.345.000,00.

Il Risultato di esercizio al 31.12.2012 è pari a € 23.269.000,00.

La partecipazione dell'ente a detta società è ritenuta indispensabile per assicurare la gestione del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 3 - comma 27, della legge 24.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria per l'anno 2008).

Si avvanzerà richiesta alla Società di cui sopra per ottenere una specifica relazione che fornisca gli elementi in merito alla razionalizzazione delle stesse e alla compatibilità delle medesime con la finalità istituzionali dei Comuni soci, tenendo conto delle disposizioni normative di cui all'art.43 della Legge di Stabilità 2015.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società in quanto trattasi di società con carattere di indispensabilità rispetto alle funzioni di questo ente.

La partecipazione al “**Consorzio Chierese per i Servizi**” con sede in Chieri (TO), affidataria del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani ha avuto inizio il 21.09.1996 a tempo indeterminato.

Dai dati a disposizione si desume che:

Il valore di produzione al 31.12.2011 è pari a € 17.124.182,00.

E' prevista una quota percentuale di partecipazione pari a 2.

Il patrimonio netto al 31.12.2011 è pari a € 1.061.043,00.

Il Risultato di esercizio al 31.12.2011 è pari a € 4.183,00.

Il Consorzio ha il compito di gestire tutti gli impianti (di cui è proprietario) per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

La partecipazione dell'ente a detto consorzio è ritenuta indispensabile per assicurare la gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'art. 3, comma 27, della legge 24.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria per l'anno 2008).

Si avvanzerà richiesta alla Società di cui sopra per ottenere una specifica relazione che fornisca gli elementi in merito alla razionalizzazione delle stesse e alla compatibilità delle medesime con la finalità istituzionali dei Comuni soci, tenendo conto delle disposizioni normative di cui all'art.43 della Legge di Stabilità 2015.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società i quanto trattasi di società con carattere di indispensabilità rispetto alle funzioni di questo ente.

Andezeno, 25 marzo 2015

IL SINDACO
Franco Gai



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : GAI Franco

Il Segretario Comunale
F.to : BERNARDO Arnaldo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 207 del Registro Pubblicazioni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione n. **3** è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **20/05/2015** al **04/06/2015** mediante affissione all'albo pretorio comunale on line sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

Andezeno, li **20/05/2015**

Il Responsabile del servizio
F.to:BERNARDO Arnaldo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **20-mag-2015**

- ☒ X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Andezeno, li 20-mag-2015

Il Responsabile del servizio
BERNARDO Arnaldo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo

Andezeno, li 20/05/2015_

Il Responsabile del servizio